



Regione Lombardia

Direzione Generale Salute



1/4.15

2014E0009949 14/04/2014 15.17



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Regionale del Lavoro

Prot. H.L. 2014.00 26788
26/4/2014

Alla cortese attenzione dei Direttori Generali delle:
ASL
Aziende Ospedaliere
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di Diritto Pubblico

Serv. Prevenzione e Protezione

AOD - Direzione Generale
Dir. Sanitaria Aziendale
Serv. Amministrazione del Personale

Ai Legali Rappresentanti di:
Case di Cura
Ospedali Classificati
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di Diritto Privato

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro

OGGETTO: Indicazioni per l'applicazione del D. Lgs 230/95 e s.m.i. a tutela dei lavoratori atipici in ambito sanitario

Premesso che:

- l'Associazione Nazionale Professionale degli Esperti Qualificati (ANPEQ) - Gruppo Lombardia - si è rivolta alla Direzione Generale Salute di Regione Lombardia (RL) per avere indicazioni in merito all'applicazione di norme a tutela del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti delle figure professionali, il cui rapporto di lavoro non è configurabile come rapporto di lavoro subordinato;
- la Direzione Generale Salute, U.O. Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria ha ricondotto al Laboratorio di approfondimento "Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie" (Piano per la Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 2014-2018 - d.g.r. X/1104 del 20.12.2013), cui hanno partecipato rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), di ANPEQ Lombardia e della Direzione Regionale del Lavoro, i lavori di definizione di indirizzi in materia,

la Direzione Generale Salute di Regione Lombardia e la Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia (DRL) trasmettono il documento "Indicazioni per l'applicazione del D.Lgs 230/95 e s.m.i. a tutela dei lavoratori atipici in ambito sanitario", quale strumento volto a garantire uniformità di:

- controllo da parte degli Enti incaricati dell'azione di vigilanza;
- codificazione dei rapporti contrattuali tra istituzioni sanitarie e soggetti terzi nell'ambito di attività cliniche svolte con l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, da parte dei datori di lavoro delle strutture sanitarie lombarde.

Le presenti indicazioni contribuiscono al perseguimento dell'obiettivo comune di tutela del lavoratore da parte della DG Salute di RL e della DRL, in un contesto di chiarezza e coerenza della Pubblica Amministrazione nei confronti delle aziende.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano i migliori saluti.

IL DIRETTORE D.G. SALUTE REGIONE LOMBARDIA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
per la LOMBARDIA

WALTER BERGAMASCHI

ANTONIO MARCIANO

ue

Indicazioni per l'applicazione del D.Lgs 230/95 a tutela dei lavoratori atipici in ambito sanitario

Premessa

L'introduzione in ambito sanitario di figure professionali inquadrare con un rapporto di lavoro non configurabile come subordinato e la definizione di rapporti contrattuali tra istituzioni sanitarie e soggetti terzi nell'ambito di attività cliniche svolte con l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, rende necessario individuare uniformi modalità di applicazione del D.Lgs 230/95 capo VIII. In particolare, al fine di garantirne la protezione sanitaria, è importante codificare le casistiche di assimilazione di coloro che operano all'interno di strutture sanitarie a lavoratore subordinato, a lavoratore autonomo, piuttosto che a dipendente da terzi. Ciò ancor più in relazione al fatto che il D.Lgs 81/08 rimanda al D.Lgs 230/95 per la trattazione esclusiva dei rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.

La finalità di questo documento è, dunque, fornire uno strumento di convergenza che garantisca, sia ai datori di lavoro delle strutture sanitarie lombarde, che agli Enti incaricati dell'azione di vigilanza, uniformità di applicazione e di controllo rispetto a quanto indicato dal D.Lgs 230/95. Obiettivo primario resta assicurare condizioni di massima tutela sanitaria ai lavoratori, indipendentemente dallo stato giuridico del rapporto di lavoro.

1) Tipologie di rapporti di lavoro e definizioni

Sono di seguito indicate le tipologie di rapporto di lavoro e le definizioni contrattualistiche più comunemente applicabili alle attività sanitarie.

- a) **Lavoratore subordinato**: colui che presta un'attività retribuita, manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione altrui;
- b) **Lavoratore autonomo**: colui che, a fronte di un corrispettivo, si obbliga nei confronti di un committente a svolgere un'opera o a prestare un servizio con lavoro e mezzi prevalentemente propri e senza vincolo di subordinazione (art. 2222 c.c.);
- c) **Libero professionista**: colui che, iscritto in un apposito albo professionale, collegio, ordine od elenco, a fronte di un corrispettivo, si obbliga nei confronti di un committente a svolgere un'opera intellettuale con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (art. 2229 c.c.);
- d) **Prestatore occasionale**: colui che svolge, in via del tutto occasionale e senza requisiti di specifica professionalità, un'opera o un servizio in favore di un committente;
- e) **Collaboratore Coordinato a Progetto (CoCoPro)**: collaboratore coordinato e continuativo la cui prestazione è riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato;
- f) **Collaboratore Coordinato e Continuativo (CoCoCo)**: chi collabora con il committente, coordinandosi con esso, prestando un'attività lavorativa continuativa e a carattere prevalentemente occasionale. Tale forma di lavoro flessibile è applicabile nella Pubblica Amministrazione e nei settori esonerati dal progetto di cui all'art. 61 c.3 del D.Lgs 276/03 (cd. Legge Biagi) quali, a titolo non esaustivo, rapporti con professionisti sprovvisti di cassa previdenziale, amministratori e sindaci di società, pensionati che svolgono lavoro non dipendente, ecc. e i soggetti esonerati così come previsto dal sopracitato articolo;
- g) **Mini Collaboratore Coordinato e Continuativo (MiCoCoCo)**: chi, senza vincolo di subordinazione e con attività prevalentemente personale, collabora con il committente coordinandosi con esso e prestando un'attività lavorativa continuativa nei limiti di 30 giorni nel corso dell'anno solare con il medesimo;
- h) **Lavoratore somministrato**: lavoratore assunto da un'agenzia per il lavoro ai sensi del D.Lgs 276/03 il quale presta attività lavorativa in favore e alle direttive di un altro soggetto giuridico definito utilizzatore;
- i) **Tirocinante non curriculare (stagista)**: colui che svolge un periodo di formazione in ambiente produttivo (tirocinio non curriculare) finalizzato ad agevolare le scelte professionali, l'occupabilità e una conoscenza diretta del mondo del lavoro; ovvero, colui che acquisisce competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro attraverso uno stage;

- j) **Tirocinante curriculare:** colui che svolge un periodo formativo e di orientamento incluso nei piani di studio dell'università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, ovvero effettua altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione;
- k) **Volontario :** colui che svolge un'attività libera e gratuita per ragioni private e personali di qualsiasi natura anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sono ricompresi nella definizione di cui all'art. 60 del D.Lgs 230/95 i soggetti che a qualsiasi titolo prestano la propria attività all'interno di una struttura datoriale pubblica o privata;
- l) **Soci di cooperative:** coloro che, in possesso dei requisiti e con l'osservanza delle procedure stabilite dall'atto costitutivo, aderiscono alla cooperativa, intesa quale società a capitale variabile e con scopo mutualistico iscritta presso l'apposito Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Si intende per:

Appalto: il contratto con cui l'appaltatore assume, a fronte di un corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio a favore di un committente;

Servizio: un'attività prestata in favore di un committente non consistente nella realizzazione di beni materiali e finalizzata ad un miglioramento dell'attività da questi svolta;

Convenzione: un accordo intervenuto tra due o più soggetti giuridici al fine di definire la disciplina giuridica di questioni di comune interesse;

Incarico: l'atto con il quale un soggetto conferisce ad un professionista il potere di compiere determinati atti giuridici per conto e nell'interesse del soggetto medesimo.

Nelle tipologie di rapporto di lavoro e definizioni sopra indicate, elemento dirimente è l'individuazione, in funzione delle diverse situazioni, della fattispecie alla quale un lavoratore possa essere assimilato. In particolare, tutte le tipologie lavorative elencate possono essere ascrivibili a tre macro categorie utili ai fini delle indicazioni che vengono fornite nel presente documento:

- lavoratore subordinato;
- lavoratore autonomo;
- dipendente da terzi, intendendo in questo contesto quei lavoratori subordinati o ad essi equiparati che per conto del proprio datore di lavoro svolgono attività che hanno comportato la loro classificazione come lavoratori esposti presso un altro datore di lavoro come specificato al successivo punto 2.3.

Differenti, infatti, risultano le azioni da porsi in essere e previste dai seguenti articoli del D.Lgs 230/95 per le differenti macro categorie sopra così individuate:

Articolo 60 - Definizione di lavoratore subordinato

Articolo 61 - Obblighi di datore di lavoro dirigenti e preposti

Articolo 62 - Obblighi delle imprese esterne

Articolo 63 - Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni

Articolo 64 - Protezione dei lavoratori autonomi

Articolo 65 - Altre attività presso terzi

Articolo 66 - Molteplicità di datori di lavoro

Articolo 67 - Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale

2) Principali adempimenti connessi alle diverse tipologie di rapporti contrattuali tra le parti

2.1 Lavoratori subordinati e assimilabili, con più contratti di lavoro: una particolare fattispecie è costituita dalla possibilità che il lavoratore svolga una attività comportante il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti presso più datori di lavoro (es. part-time o più rapporti di lavoro flessibili). In tali casi, al fine del rispetto dei limiti di dose e degli adempimenti previsti dalla normativa, sarà necessario che:

1. ciascun datore di lavoro allestisca, qualora il lavoratore sia classificato **esposto**, la scheda dosimetrica e il documento sanitario personale e fornisca al lavoratore i risultati

delle valutazioni dosimetriche effettuate dall'esperto qualificato; nel caso in cui presso tutti i datori di lavoro il lavoratore risulti classificato come **non esposto**, assumono particolare rilevanza tutte le azioni necessarie a garantire la verifica della congruità della classificazione ed il rispetto dei relativi limiti di dose. Le esposizioni multiple, infatti, rivestono carattere di criticità anche e soprattutto in relazione al fatto che per un lavoratore classificato come non esposto non è prevista la fornitura di mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale;

2. il lavoratore sia reso edotto da parte di ogni datore di lavoro dei rischi specifici dipendentemente dall'attività considerata secondo le Indicazioni fornite dall'esperto qualificato come previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 230/95;
3. con periodicità prefissata e definita in relazione all'entità dei rischi e alla classificazione di radioprotezione, ciascun datore di lavoro sia reso edotto dal lavoratore esposto in merito alle dosi assorbite presso tutti gli altri datori di lavoro (art.68 del D.Lgs. 230/95) e richieda agli altri datori di lavoro informazioni circa l'attività, i rischi ed in particolare le dosi assorbite (art. 67 del D.lgs. 230/95) al fine di garantire il rispetto dei limiti pertinenti.

2.2 Lavoratori autonomi/liberi professionisti: ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 230/95 lo stesso lavoratore deve garantire la propria sorveglianza fisica e medica attraverso la nomina di un Esperto Qualificato e di un Medico Autorizzato/Competente, nonché la propria formazione; dovrà essere assicurata la predisposizione della documentazione prevista dall'art. 81 dello stesso decreto e, qualora il soggetto sia classificato esposto, il documento sanitario personale. Nel caso in cui il lavoratore autonomo/libero professionista sia classificato esposto di categoria A, dovrà inoltre disporre del libretto personale di radioprotezione.

Una particolare fattispecie è rappresentata dal lavoratore autonomo/libero professionista che svolge non occasionalmente prestazioni lavorative a favore del committente. In tale evenienza, come indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. b5 del 08/01/2001 e nella risposta a quesito del MLPS (prot. 1809 del 26/04/2001), al fine di garantire una tutela omogenea, il lavoratore dovrà essere equiparato, ai soli fini radioprotezionistici, a lavoratore subordinato come definito dall'art. 60 del D.Lgs 230/95.

2.3 Lavoratori dipendenti da terzi: a seconda della sua classificazione - esposto di categoria B o esposto di categoria A - trovano rispettivamente attuazione i disposti previsti dall'art. 65 o dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 230/95. Si ritiene che, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra le parti o all'interno del documento di valutazione dei rischi di interferenza previsto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, debba essere formalizzata la gestione dei seguenti aspetti:

1. fornitura dei mezzi di sorveglianza dosimetrica;
2. sorveglianza medica;
3. fornitura dei mezzi di protezione individuale;
4. valutazione delle dosi assorbite;
5. nei casi applicabili, la modalità di compilazione del libretto radiologico personale;
6. le modalità con cui viene effettuata la formazione e, laddove necessario, l'addestramento.

In questo contesto due casi particolari di lavoratori assimilabili a dipendenti da terzi sono:

2.3.1 Coloro che svolgono attività tra diverse Istituzioni sanitarie in regime di convenzione o di intra-moenia allargata: anche in questo caso, a partire dalla classificazione - esposto di categoria B o esposto di categoria A - trovano attuazione i disposti previsti rispettivamente dall'art. 65 o dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs 230/95 qualora l'attività svolta dal dipendente da terzi non sia l'unica a determinare la necessità di classificare una o più zone controllate.

2.3.2 Tirocinanti curricolari (specializzandi) che svolgono la propria attività presso istituzioni sanitarie convenzionate con l'Università: qualora l'Università si sia data lo status di "impresa esterna", nelle modalità di formulazione della convenzione dovrà trovare attuazione quanto previsto dagli artt. 65 e 62 del D.Lgs 230/95. Negli altri casi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs 230/95 tali soggetti saranno equiparati a lavoratori subordinati dell'utilizzatore.

2.4 Stagisti che svolgono la propria attività presso istituzioni sanitarie per acquisire abilità o competenze specifiche: in considerazione delle finalità proprie dell'attività degli stagisti, ai fini dell'applicazione del D.Lgs 230/95, si ritiene che debbano essere assimilati ai

tirocinanti non curricolari e che pertanto l'istituzione sanitaria che accetta lo stage formativo debba farsi carico di quanto disposto dall'art. 61. Anche in considerazione di quanto indicato all'art. 3 del D.Lgs 230/95, l'applicazione alle diverse tipologie contrattuali del D.Lgs 230/95 può quindi essere riassunta come indicato nella matrice sotto riportata in cui, ogniqualvolta possibile, sono state rappresentate tipiche situazioni che si verificano nelle istituzioni sanitarie lombarde.

E' evidente che il presupposto per la corretta applicazione della matrice è rappresentato dalla genuinità e dalla rispondenza ai requisiti normativi specifici del rapporto di lavoro in essere.

me

Figura	Assimilazione ai fini dell'applicazione del D.Lgs 230/95	Articoli applicabili	Situazioni tipiche	Esempi non esaustivi
Operatori sanitari che svolgono la propria attività presso una o più strutture sanitarie utilizzando luoghi o mezzi delle stesse	Lavoratore subordinato del soggetto esercente la zona classificata	Art.60 Art.61 Art.66	Lavoratore subordinato anche presso più datori di lavoro CoCoPro anche presso più datori di lavoro CoCoCo anche presso più datori di lavoro Mini CoCoCo anche presso più datori di lavoro Prestatore occasionale Lavoratore Somministrato Volontario libero frequentatore Tirocinante non curricolare (Stagista) Tirocinante curricolare (Specializzando) Lavoratore che svolge la propria attività in regime di intramoenia Libero professionista / lavoratore autonomo	Specializzandi esposti di categoria A o B (vedi punto 2.3.2) Operatori sanitari esposti di categoria A o B che svolgono la propria attività per la struttura sanitaria con rapporto di lavoro atipico o in qualità di volontario Medici o TSRM esposti di categoria A o B che svolgono non occasionalmente la propria attività per la struttura sanitaria con contratto libero professionale (vedi punto 2.2)
Operatori sanitari o non sanitari che svolgono la propria attività utilizzando mezzi propri e strutture proprie.	Lavoratore autonomo Lavoratore autonomo	Art. 63 Art. 64 Art. 64	Libero professionista / lavoratore autonomo Libero professionista / autonomo	
Operatori sanitari o non sanitari dipendenti di una istituzione sanitaria o non sanitaria che svolgono la propria attività anche presso una o più istituzioni sanitarie gestite da terzi (lavoro in appalto/servizio/convenzione)	Lavoratori esterni o dipendenti da terzi	Art. 62 Art. 63 Art. 65	Attività svolte in • regime di convenzione • regime di intra-moenia allargata Tirocinante curricolare (Specializzando)	Specializzandi esposti di categoria A (vedi punto 2.3.2) Operatori sanitari esposti di categoria A o B che svolgono attività in regime di convenzione presso altre strutture sanitarie Operatori di imprese di pulizia e/o manutentori di società terze che svolgono presso la struttura sanitaria attività tali da comportare la classificazione di lavoratori esposti

Figura	Assimilazione ai fini dell'applicazione del D.Lgs 230/95	Articoli applicabili	Situazioni tipiche	Esempi non esaustivi
Lavoratori autonomi o dipendenti da terzi che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti (Incarico, lavoro in appalto/servizio/convenzione)	Dipendente da terzi	Art. 67	Lavoratori subordinati o con contratti di lavoro flessibili	Addetti a manutenzione impianti elettrici, condizionamento che possono trovarsi ad operare in zone classificate ai fini della radioprotezione a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro
Operatori sanitari soci di cooperative che svolgono la propria attività per una o più istituzioni sanitarie gestite in proprio	Lavoratore autonomo	Art. 67	Libero professionista / autonomo	TSRM., I.P. soci di cooperative che svolgono presso una struttura sanitaria gestita in proprio, attività tali da comportare la classificazione di lavoratori esposti
Operatori sanitari soci di cooperative che svolgono la propria attività per una o più istituzioni sanitarie gestite da terzi (lavoro in appalto/servizio/convenzione)	Lavoratore subordinato	Art. 60 Art. 61	Soci di Cooperative	TSRM., I.P. soci di cooperative che svolgono presso la struttura sanitaria gestita da terzi attività tali da comportare la classificazione di lavoratori esposti
	Dipendente da terzi	Art. 62 Art. 63 Art. 65	Soci di Cooperative	

3) Titolarità dell'esercizio della zona classificata

Altro elemento essenziale ai fini della garanzia di una adeguata tutela sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di una corretta applicazione del sistema regolatorio è una chiara identificazione della titolarità dell'esercizio di eventuali zone classificate *gestite da terzi* nell'ambito dell'istituzione sanitaria. È il caso tipico di spazi concessi dall'Istituzione sanitaria a società terze incaricate di particolari prestazioni sanitarie come nel caso di mezzi mobili contenenti sorgenti di radiazioni ionizzanti utilizzate per attività sanitarie (ad esempio TC Mobili, PET mobili). In tali casi una efficace applicazione della normativa in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione, presuppone l'identificazione del titolare dell'esercizio della zona classificata e dei soggetti che, nella zona classificata, svolgono la propria attività lavorativa. Pertanto:

- qualora una società terza metta a disposizione solo le attrezzature (siano esse fisse o su mezzi mobili) e sia la struttura ospitante a svolgere l'attività sanitaria per il tramite esclusivo di suo personale, tutti gli adempimenti connessi all'applicazione del capo V, VI, VIII del D.Lgs 230/95 ricadranno per intero sulla struttura ospitante, anche nel caso in cui la società terza sia dotata di specifico Nulla Osta ai sensi dell'art. 27;
- qualora una società terza metta a disposizione le attrezzature (siano esse fisse o su mezzi mobili) e il personale necessario all'erogazione della prestazione sanitaria (per intero o parzialmente), tutti gli adempimenti connessi all'applicazione del capo V, VI e del Capo VIII D.Lgs 230/95 ricadranno per intero sulla società terza;
- qualora una società terza metta a disposizione le attrezzature (siano esse fisse o su mezzi mobili) e solo parzialmente il personale necessario all'erogazione della prestazione sanitaria, tutti gli adempimenti connessi all'applicazione del capo V, VI ricadranno per intero sulla società terza e quelli connessi all'applicazione del capo VIII del D.Lgs 230/95 sia sulla società terza che sul soggetto ospitante nell'ambito delle rispettive responsabilità.

Il presente documento è stato redatto nell'ambito del Piano Regionale per la tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (DGR n. IX/1821 del 8 giugno 2011; DGR N° X/1104 del 20/12/2013), dal Laboratorio di Approfondimento "Ruolo del Servizio Prevenzione e Protezione nel Comparto Sanità".
Gruppo di lavoro Bianchi N., Cappello A., Chierici S., De Crescenzo S., De Rosa N., Fantinato D., Ferri C., Paraluppi P., Toso C.

Appendice Normativa

estratto del D.Lgs 230/95

Articolo 3 - Rinvio ad altre definizioni

1. Per l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, le definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilità civile, nonché le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Articolo 4 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- [...] **l)** datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto;
- [...] **2.** Inoltre si intende per:
- [...] **n)** lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in qualità sia di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;

Articolo 60 - Definizione di lavoratore subordinato

1. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 59 per lavoratore subordinato si intende ogni persona che presti il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti a servizi domestici e familiari, con rapporti di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari, e i partecipanti ai corsi di formazione professionale, nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la propria opera professionale.
2. È vietato adibire alle attività disciplinate dal presente decreto i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973 n. 877.

Articolo 61 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

1. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente esercitano e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto ed i preposti che vi sovrintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.
3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 80, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:
 - a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;
 - b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82;

- c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;
 - d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
 - e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);
 - f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);
 - g) 1) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
 - h) 2) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso;
4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti alla lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75, i datori di lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati di cui all'articolo 77 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'articolo 83; nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle lettere c), e), f), nonché a fornire i mezzi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
- 4 bis.³ I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.
2. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.

Articolo 62 - Obblighi delle imprese esterne

1. Il datore di lavoro di impresa esterna di cui all'articolo 4, lettera i) assicura, direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi, la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle disposizioni del presente capo ed a quelle emanate in applicazione di esso.
2. In particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna è tenuto a:
 - a) assicurare per quanto di propria competenza il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2, lettere a) e b) e dei limiti di esposizione di cui all'articolo 96;
 - b) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 61, lettera e), fatto salvo l'obbligo dei terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'articolo 63;
 - c) curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali di cui all'articolo 81;
 - d) curare che i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza medica e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 90;
 - e) istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 3 ed assicurarsi della sua compilazione.
3. Con il decreto di cui all'articolo 81, comma 6, sono stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2, lettera e); il libretto deve in particolare contenere i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all'attività svolta, nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.

¹ Come modificato dall'Articolo 13 del D.Lgs. 241 del 26.5.2000
² Come modificato dall'Articolo 13 del D.Lgs. 241 del 26.5.2000
³ Come modificato dall'Articolo 13 del D.Lgs. 241 del 26.5.2000

4. L'attività di datore di lavoro delle imprese esterne è soggetta a notifica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o a autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero, in relazione all'entità dei rischi cui i lavoratori possono essere esposti, nei casi e con le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, sentita l'ANPA.
5. Gli obblighi di notifica o di autorizzazione non si applicano alle amministrazioni che esercitano la vigilanza ai sensi del presente decreto.

Articolo 63 - Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni

1. Gli esercenti una o più zone controllate, i quali si avvalgono di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con l'impresa esterna da cui detti lavoratori dipendono oppure con il lavoratore stesso, se autonomo, e rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona controllata e di prestazione richiesta ai lavoratori esterni.
2. In particolare, per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona controllata l'esercente la zona controllata è tenuto a:
 - a) accertarsi, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 62, che il lavoratore, prima di effettuare la prestazione nella zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
 - b) assicurarsi che il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva, oltre alla informazione di cui all'articolo 62, lettera b), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona controllata ove la prestazione va effettuata;
 - c) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di protezione individuale, ove necessari;
 - d) accertarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente necessaria;
 - e) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all'articolo 2 lettere a) e b) e dei limiti di esposizione di cui all'articolo 96;
 - f) adottare le misure necessarie affinché vengano registrati sul libretto individuale di radioprotezione le valutazioni di dose inerenti alla prestazione.

Articolo 64 - Protezione dei lavoratori autonomi⁴

1. I lavoratori autonomi che svolgono attività che comportano la classificazione come lavoratori esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.

Articolo 65 - Altre attività presso terzi

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 62, 63 e 67, il datore di lavoro per conto del quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati prestano la propria opera presso uno o più impianti, stabilimenti, laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte attività disciplinate dal presente decreto tali da comportare per i lavoratori anzidetti la classificazione di lavoratori esposti, è tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente capo ed alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione all'entità complessiva del rischio.
2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinché venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente capo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere.

⁴

Come modificato dall'Articolo 14 del D.Lgs. 241 del 26.5.2000

Articolo 66 - Molteplicità di datori di lavoro

1. Nel caso di lavoratori quali svolgono per più datori di lavoro attività che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro ed ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente capo e, in particolare, dei limiti di dose.

Articolo 67 - Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale

1. I datori di lavoro e i dirigenti che esercitano e dirigono le attività indicate nell'articolo 59 ed i preposti che vi sovrintendono, devono rendere edotti, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori autonomi e quelli dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la loro opera. Essi devono inoltre fornire ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione ed assicurarsi dell'impiego di tali mezzi.
2. È vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attività che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'articolo 96.

Articolo 68 - Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori devono:
 - a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
 - b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
 - c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
 - d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
 - e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
 - f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.
- 2) I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongono al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 66. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

Articolo 69 - Disposizioni particolari per le lavoratrici

1. Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad⁵ attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un mSv durante il periodo della gravidanza⁶.
2. È fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Articolo 70 - Apprendisti e studenti

1. Ai fini del presente capo gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi nelle categorie definite ai sensi dell'articolo 82.

⁵ Come modificato dall'articolo 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 257 del 09.5.2001

⁶ Come modificato dall'articolo 16 del D.Lgs. 241 del 26.5.2000

Articolo 71 - Minori

1. I minori di anni diciotto non possono esercitare attività proprie dei lavoratori esposti.
2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorché minori di anni diciotto, possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per le persone del pubblico in relazione alle specifiche esigenze della loro attività di studio o di apprendistato, secondo le modalità di esposizione stabilite ai sensi dell'articolo 96.

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE N. 5 DEL 08/01/2001 M.L.P.S.

... omissis.....

Protezione Sanitaria dei Lavoratori

Per quanto attiene al capo VIII, che interessa più strettamente il Ministero del Lavoro, le modifiche apportate riguardano sostanzialmente norme contenute nella direttiva 96/29. In particolare si evidenziano quelle relative ai seguenti articoli:

- Art. 64 che prevede l'inclusione tra i lavoratori tutelati dei lavoratori autonomi anche quando lavorano presso strutture proprie. A tale proposito, si fa rilevare che coloro che svolgono un'attività senza impieghi di propri mezzi organizzati, a favore di un soggetto nel quadro di un rapporto continuativo con retribuzione periodica prestabilita (cosiddetti lavoratori parasubordinati) non rientrano tra i lavoratori autonomi bensì tra gli equiparati ai lavoratori subordinati di cui all'art.60. A sostegno di questa tesi va citato il recente D.Lgs 38/2000 che ha esteso l'obbligo di assicurazione obbligatoria all'INAIL di tali lavoratori, assimilandoli quindi ai lavoratori dipendenti.
- Art. 69 concernente la protezione delle lavoratrici gestanti. La modifica, oltre che introdurre un limite di dose per il nascituro, vieta l'attività di tali lavoratrici in zone controllate o sorvegliate, eliminando in tal modo la possibilità di dubbi interpretativi.
- Art. 81 e 90 concernenti la documentazione di sorveglianza fisica e medica. Alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, il documento sanitario personale, unitamente alla scheda dosimetrica, deve essere inviato all'ISPESL invece che all'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro.
- Art.85 che ha introdotto esplicitamente la possibilità per il medico di aumentare la frequenza delle visite mediche.

Si sottolinea che nulla è innovato per quanto riguarda le competenze; pertanto l'ANPA ed il Ministero del Lavoro continuano ad effettuare la vigilanza su tutti i tipi di sorgenti () (macchine radiogene e sostanze radioattive), mentre le aziende sanitarie locali la effettuano limitatamente alle macchine radiogene. Inoltre, a seguito di specifico quesito, si fa rilevare che l'art. 83 del D.P.R. 185/64 è stato abrogato a partire dall'1/1/96 e pertanto da tale data la sorveglianza fisica o medica della protezione può essere effettuata sia da persone fisiche iscritte nei relativi elenchi, sia da persone giuridiche, compresi gli ex Istituti autorizzati, purché la sorveglianza venga effettuata tramite esperti qualificati o medici autorizzati, sui quali ricade in ogni caso la responsabilità penale ed amministrativa.

Sono collegati al Capo VIII gli allegati III, IV, V, VI e XI.

... omissis.....

PARERE 26 APRILE 2001 PROT. 1809 M.L.P.S.

MODULARIO
L. 27.12.97 e Prov. Soc. n. 27



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Divisione III
Via Flavia, 6 - ROMA

Stampa: 26 APR. 2001

All'ANPA
Divisione NUC/RAD
Via Vitaliano Brancati 48
00144 ROMA

Prot. n. 1809

s.p.c. SINDACATO NAZIONALE
AREA RADIOLOGICA
SEGRETARIA NAZIONALE
Via Farini, 62
00185 ROMA

Risp. al n.
del

All.

Oggetto: definizione di "lavoratore autonomo ex artt. 62 e 64 Dlgs 230/95.

Il Sindacato nazionale area radiologica chiedeva l'avviso di questa amministrazione in merito alla definizione di lavoratore autonomo di cui agli artt 62 e 64, del Dlgs 230/95 succ.mod.

Il suddetto sindacato riferiva che, all'esito di alcuni accertamenti ispettivi, funzionari ANPA contestavano infrazioni per mancata istituzione del libretto personale di radioprotezione e mancata nomina dell'esperto qualificato (art.62, 77, Dlgs 230/95) a carico di medici che prestavano la propria attività presso strutture sanitarie. Tali attività erano svolte senza impiego di risorse proprie, economiche, strumentali, umane, con orario di lavoro prestabilito e, in alcuni casi, ricoprendo anche il ruolo di Direttore tecnico responsabile.

Al fini del richiesto parere, non si può che ribadire quanto evidenziato con circolare 8/2001, a termini della quale; i soggetti che a qualunque titolo prestino presso terzi la propria opera professionale sono equiparati ai lavoratori subordinati. Ciò implica l'applicabilità - a fini esclusivamente prevenzionistici - dell'art.61 del Dlgs230/95 (obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) e, non dell'art. 64 (lavoratori autonomi).

La ratio di detta equiparazione va individuata nella necessità di garantire una soglia di tutela omogenea per quanti si trovino a svolgere, non occasionalmente, prestazioni lavorative.

Del resto, già l'art. 2, b) del Dlgs 626/94 definisce il datore di lavoro come colui che impiega lavoratori alle proprie dipendenze e sotto le proprie direttive con o senza retribuzione e, anche senza vincolo di subordinazione, e che, soprattutto, sia titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Nel richiamare l'art. 2086 cc., per la definizione di lavoratore subordinato e, gli artt. 2222 e 2230 cc., per le fattispecie di lavoro autonomo, preme sottolineare come la Corte di Cassazione con specifico riguardo alle due ultime fattispecie contrattuali, abbia enucleato gli elementi necessari ad accertare la natura autonoma o subordinata dei relativi rapporti, individuandoli, ora nella posizione tecnico gerarchica in cui si trovi il lavoratore, in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro, ora nella natura dell'oggetto del contratto, ossia nella promessa di una pura e semplice attività oppure di un risultato. Elementi di indole esteriore, indicativi del lavoro subordinato, possono trarsi dall'assorbimento, in modo rilevante e continuativo, dell'attività del debitore in funzione di un'esigenza non transitoria del committente, dall'osservanza di un determinato orario, dalla forma della retribuzione (Cass. n. 4702 del 1991).

Occorre, inoltre, rammentare che secondo il Ministero delle finanze e la stessa Corte di Cassazione è lavoratore parasubordinato il libero professionista, preposto in laboratorio di analisi cliniche, in qualità di convenzionato esterno, in una struttura organizzativa imprenditoriale di rilevanti dimensioni (Cass. n. 4673 del 1986); è lavoratore subordinato il medico di una clinica, tenuto ad osservare un orario, con retribuzione pressoché fissa, con uso di attrezzature di proprietà della casa di cura (Cass. n. 5158 del 1988).

Tanto premesso e, per tornare al caso di specie, si è del parere che ai fini del Dlgs 230/95 siano lavoratori autonomi solo quei soggetti che occasionalmente svolgono attività presso terzi, quali ad es. i manutentori, con assoluta discrezionalità quanto ai tempi, alle modalità e all'organizzazione del lavoro. Inoltre, esclusivamente a fini prevenzionistici, sono equiparati ai lavoratori subordinati, ai sensi dell'art. 60, coloro che, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la propria opera professionale. Ciò implica l'applicabilità dell'art. 61 non dell'art. 64 del Dlgs 230.

Per tutto quanto sopra, dunque, appaiono non giustificabili le infrazioni contestate ai medici nucleari e tecnici radiologi, il cui rapporto di lavoro, peraltro, pur nell'impossibilità di visionare i relativi contratti, si ritiene riconducibile allo schema del lavoro subordinato, ricorrendone i tratti essenziali, non ultimo lo svolgimento della prestazione utilizzando esclusivamente mezzi diagnostici in proprietà della casa di cura (anche in considerazione della già ricordata definizione di lavoratore dettata ai fini dell'applicazione della normativa di prevenzione). Conseguentemente, gli obblighi prevenzionistici fanno capo ai datori di lavoro delle strutture nelle quali i suddetti prestatori sono chiamati a prestare la loro opera; a questo proposito sembra accertato che i Responsabili dei centri in questione esercitassero sia la sorveglianza fisica sia quella medica.

Corre l'obbligo, infine, di evidenziare l'incongruenza delle contestazioni degli ispettori ANPA: avendo qualificato i suddetti prestatori d'opera quali lavoratori autonomi, avrebbero dovuto, coerentemente, contestare l'infrazione dell'art. 64 Dlgs 230/95 e non dell'art. 62. Non è possibile, infatti, ritenere che tali prestatori d'opera rientrino nella fattispecie dell'art. 62 per l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 2082 cc. per l'impresa.

In relazione a quanto sopra, si resta in attesa di conoscere l'avviso di codesto Ente, al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti su tutto il territorio nazionale.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Anna Maria FAVENTI)

